

NORMATIVA

SANZIONI DISCIPLINARI

a cura di Libero Tassella, da Scuola & Scuola del 22/9/2003

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI: articoli 492-507 del dlgs 297/94; e articoli dal 78-122 del DPR 10/1/1957 n. 3; art. 77 CCNL 2002; art. 88 e 77 CCNL 24/7/2003.

La normativa sulle sanzioni disciplinari per il personale docente non è stata modificata dal vigente contratto di lavoro. L'art. 88, infatti, rimanda la definizione della materiale disciplinare ad un'apposita sessione negoziale, che si terrà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di riforma degli organi collegiali. Fino ad allora, dunque, la disciplina continuerà a fare riferimento alle vecchie norme contenute nei Testi unici del 1994 (dlgs 297/94) e del 1957 (DPR 3/57)

E ciò dovrebbe comportare anche la possibilità di utilizzare vecchi ricorsi gerarchici. Fermo restando però, la possibilità di utilizzare le procedure stragiudiziali, quali la conciliazione e l'arbitrato. Tra l'altro i due percorsi procedurali non sono alternativi e, dunque, in via astratta, gli interessati potrebbero utilizzarli contemporaneamente. Per le procedure stragiudiziali rimandiamo all'apposita voce presente in questo Vademecum. Per il resto, ecco una trattazione sintetica dei vari tipi di sanzioni .

Al personale docente nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- la censura;
- la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese;
- la sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
- la sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente;
- la destituzione.

- **L'AVVERTIMENTO SCRITTO** consiste nel richiamo all'osservanza dei propri doveri e costituisce il primo grado di sanzione disciplinare.
Viene trasmesso dal dirigente scolastico al docente con protocollo riservato e deve essere chiaramente esplicitato che si tratta di richiamo, ai sensi della vigente disciplina; avverso tale richiamo é possibile inoltrare ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni al Ministro che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nel caso che un docente riceva una comunicazione scritta con un richiamo non chiaramente espresso può essere opportuno, prima di avviare il ricorso gerarchico, chiedere al dirigente scolastico una nuova e urgente comunicazione scritta di chiarimento.
Prima dell'avvertimento scritto e della comminatoria di ogni sanzione disciplinare, l'insegnante deve ricevere dal dirigente scolastico la contestazione di addebiti, senza di cui la sanzione decade per ricorso dell'interessato, alla quale deve rispondere con le sue controdeduzioni entro e non oltre venti giorni dalla notifica della contestazione. Sulla base della risposta il dirigente scolastico può ritenere che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente e quindi ordinare l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato, può decidere di irrogare l'avvertimento scritto oppure trasmettere gli atti al C.S.A., eventualmente richiedendo anche l'intervento di un ispettore.

- La **CENSURA** è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente. E' inflitta dal Dirigente del competente C.S.A. Il provvedimento è ricorribile in via gerarchica entro trenta giorni davanti al Ministro.
- La **SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO AD UN MESE** consiste nel divieto di esercitare la funzione docente con la perdita del trattamento economico ordinario e comporta altresì il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta. La suddetta sospensione viene inflitta per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio, per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza. La sospensione dall'insegnamento fino ad un mese é inflitta dal dirigente il competente C.S.A., per i docenti delle scuole superiori dal competente Direttore generale, sentito il parere del Consiglio di disciplina. Avverso la sanzione si può ricorrere al Ministro in via gerarchica entro trenta giorni.
- La **SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA OLTRE UN MESE A SEI MESI** è prevista nei casi sopra elencati qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità ed inoltre per uso dell'impiego a fini personali, per atti di violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti, per abuso di autorità. La sanzione é inflitta dal dirigente il competente C.S.A., per i docenti delle scuole superiori dal competente Direttore generale, sentito il parere del Consiglio di disciplina. E'ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro entro trenta giorni. Tale sanzione comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio, elevato a tre anni se la sospensione é superiore a tre mesi. Per un biennio dalla data in cui é irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione é superiore a tre mesi, il personale docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio, non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se é pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
- La **SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO PER UN PERIODO DI SEI MESI E UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI** è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali é inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo. Con decreto ministeriale sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali é assegnato il personale che ha riportato detta sanzione. Competente ad irrogare la sanzione di sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e utilizzazione in altri compiti é il Ministro, sentito il parere del Consiglio di disciplina. Avverso al provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni al Ministro.
- **DESTITUZIONE** - Consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego ed é inflitta per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; per richieste o accettazioni di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; per gravi abusi di autorità. Competente ad irrogare la sanzione della destituzione é il Ministro al quale si può ricorrere in opposizione entro trenta giorni.

Durante le sospensioni é concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio oltre agli assegni per i carichi di famiglia. I procedimenti disciplinari e le adunanze dei Consigli di disciplina debbono tenersi in conformità a quanto disposto dagli articoli del D.P.R. 3/57; il docente può presentare memorie e può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale. Trattandosi di provvedimenti disciplinari dell'Amministrazione, nel caso che il dipendente ravveda una lesione di diritti può fare ricorso all'autorità giudiziaria. Il tempo di sospensione dall'insegnamento é detratto dal computo dell'anzianità di carriera. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti dei docenti che abbiano riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere la riabilitazione che fa cessare ex nunc gli effetti della sanzione.

Il termine é fissato in cinque anni per i docenti che hanno riportato la sanzione della sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente.

Sanzioni e progressione di carriera - Il contratto del 2003, all'articolo 77 comma 1 prevede che il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio.

Da segnalare infine che i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale e quella degli effetti del giudicato penale sono stati rivisitati dalla legge 27 marzo 2001 n. 97. In modo particolare è stato stabilito all'art. 8 che le prescrizioni della legge prevalgono sempre sulle disposizioni di natura contrattuale eventualmente regolanti la materia e che i contratti collettivi di lavoro non possono in ogni caso ad esse derogare.